

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA DENOMINATA GRUPPO PODISTICO POVEGLIANO

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata

Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO PODISTICO POVEGLIANO siglabile A.S.D. GPP

con sede a Povegliano, in via Masetto 13.

L'eventuale cambio di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Oggetto Sociale e finalità

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica GPP è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.

2. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e, in particolare, della pratica della atletica leggera, in tutte le forme incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra forma di attività ludico motoria.

3. L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica e della cultura delle discipline sportive di cui al comma precedente, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione con altre A.s.d., Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive comunque denominate, Enti Pubblici, Cooperative, Fondazioni, Istituti, Imprese Sociali, Società ed Associazioni private che condividano gli scopi sociali, e mediante la stipula di accordi o convenzioni, che possono favorire i soci e l'Associazione stessa.

4. L'Associazione, ancora, si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi, didattici e partecipativi nell'ambito dell'attività

sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

- a) lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. ed indicate al comma 2,
- b) la partecipazione dei propri soci e non, allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica,
- c) l'uso e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici e privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, che siano affiliati o meno al medesimo Ente o Federazione dell'A.S.D. GPP.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive;
- b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
- c) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale.

6. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci e partecipanti, presso le sedi in cui viene svolta l'attività sociale.

7. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro. Può inoltre avvalersi di collaborazioni esterne o di prestazioni di lavoro nelle forme consentite dalla Legge.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4- Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.

2. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della domanda, previa delibera del Consiglio direttivo, contenete i dati anagrafici, codice fiscale, recapito telefonico ed eventualmente mail e dichiarando di attenersi allo presente statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

4. I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto al voto.

a. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;

b. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

c. Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver apportato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. L'adesione all'Associazione, comporta per l'associato ordinario, sostenitore ed onorario maggiori di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale, per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Hanno inoltre il diritto di essere eletti.

2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa, ad usufruire delle assicurazioni, convenzioni ed agevolazioni legate al possesso della tessera sociale.

3. I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo e rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico della stessa; non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazioni a proventi e non è in alcun caso rimborsabile.

4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.

5. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale; nonché delle norme e dei regolamenti stabiliti dal Coni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Associazioni Nazionali cui la A.S.D. GPP è affiliata. Ogni altro aspetto partecipativo alla vita associativa, e non previsto dal presente Statuto, è disciplinato dal Codice Civile

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

a. dimissioni volontarie;

b. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

c. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

Articolo 7 – Organi Sociali

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori (se eletto).
- il collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 8 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota annuale, (compresi i soci onorari che ne sono esentati) ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

4. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 9- Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'Ordine del Giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Tale convocazione potrà avvenire mediante libertà di mezzi, purché ne sia garantita la massima diffusione, almeno 7 giorni prima.

4. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della modifica dello statuto, per la quale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L'Assemblea

provvederà inoltre alla nomina di un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere Soci, purché consenziente l'Assemblea.

10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

Art. 10 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri, nel caso l'assemblea decida l'elezione di questi ultimi;
- b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d. approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, proposto dal Consiglio Direttivo

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche al presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d. la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica.
- e. Nei casi c) e d) le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 18.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in

volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

3. I membri del Consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni.

4. Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotti a meno della metà.

Art. 12- Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

2. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
- c. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- d. delibera sull'ammissione dei Soci;
- e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f. coadiuva il Presidente nella rendicontazione economica e finanziaria da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
- h. fissa le date delle assemblee;
- i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
- j. mantiene rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio;
- k. conferisce e revoca procure.

Art. 13 Composizione del Consiglio Direttivo

- 1.** Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, inclusi i soci onorari che sono esentati dal pagamento delle quote.
- 2.** In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il o i Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario, e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
- 3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
- 4.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 14– Il Presidente

- 1.** Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile.
- 2.** Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché Soci.
- 3.** Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri

- 1.** Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea, verrà costituito un Collegio di Revisori dei conti, e un Collegio dei Proviviri. Essi saranno eletti dalla stessa Assemblea e dureranno in carica unitamente al Consiglio direttivo. Nel caso i componenti di uno dei due collegi risulti essere di una sola persona, per decadenza dei membri, il Collegio cessa le sue funzioni, fino alle successive eventuali elezioni.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti sarà composto da tre componenti effettivi, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo. Nel corso della prima riunione, nominerà un Presidente tra i suoi membri. L'incarico di Revisore è incompatibile con altra carica di componente il Consiglio direttivo. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle Società Sportive Dilettantistiche, cioè la verifica della gestione contabile, la verifica della gestione di cassa, il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore. Inoltre dovranno curare il registro delle loro adunanze.

3. Il Collegio dei Probiviri, sarà composto da tre componenti effettivi, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo. Nel corso della prima riunione, nominerà un Presidente tra i suoi membri. L'incarico di Probiviro è incompatibile con altra carica di componente il Consiglio direttivo. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme contenute nello Statuto, e di redimere eventuali controversie tra Soci o tra Soci ed Organi Sociali.

Art. 16 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. quote di partecipazione a gare organizzate dall'Associazione;
- c. proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
- d. proventi della gestione del patrimonio;
- e. sponsorizzazioni;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. attività commerciali marginali;
- h. contributi di Enti pubblici o privati;
- i. contributi volontari di privati o altri soggetti;
- j. versamenti effettuati da Soci sostenitori;
- k. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione, sia attuale che ogni suo futuro incremento è o sarà costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- c. Eccedenze degli esercizi annuali
- d. fondo di riserva
- e. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- f. risultanze tra debiti e crediti

Art. 17- Esercizio Sociale – Bilancio - Avanzi di gestione

- 1.** L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 2.** L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
- 3.** Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente
- 4.** Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 5.** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 6.** In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi per far fronte a spese di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
- 7.** In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
- 8.** All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.18- Scioglimento

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, se prevista per Legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Associazioni/Società non a scopo di lucro che perseguano finalità sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 - Libri Sociali

L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- libro verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- libro dei Soci;
- libro verbali dei Revisori (se nominati).

Art. 20 - Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

Povegliano,

**Il Presidente
Giles Marconato**